Giovani agricoltori all'appello

Entro il 31/3 le domande all'Inps di esonero contributivo

DI DANIELE CIRIOLI

ltimo appello per i giovani agricoltori che hanno iniziato l'attività nel 2017. Hanno tempo fino alla fine del mese, infatti, per fare domanda all'Inps di esonero contributivo a partire dall'anno scorso. Sempre entro il 31 marzo, inoltre, possono ripresentare la domanda, nel caso in cui l'originaria istanza di ammissione al beneficio sia stata respinta per superamento del limite de minimis. In quest'ultimo caso, inoltre, possono modulare l'incentivo, per escludere i familiari, alcuni o tutti, al fine di evitare il superamento del tetto de minimis. In gioco ci sono cinque anni di contributi scontati: 100% per i primi 36 mesi di attività; 66% per ulteriori 12 mesi; 50% per altri 12 mesi. Il beneficio, introdotto originariamente a favore solo dei giovani (under 40) per l'avvio di attività agricola nell'anno 2017, è stato prorogato all'anno in corso dalla legge n. 205/2017 (legge Bilancio

Giovani agricoltori. L'incentivo si rivolge ai giovani lavoratori che intraprendono una nuova attività agricola tra il 1° gennaio 2017 e 31 dicembre 2018. Nello specifico, è riconosciuto a coltivatori diretti (Cd) e imprenditori agricoli professionali (Iap) che:

• hanno iniziato o inizino una nuova attività imprenditoriale agricola tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018;

• non abbiano compiuto 40 anni d'età alla data d'inizio della nuova attività agricola.

Al bonus, inoltre, sono ammessi anche Cd e Iap che hanno iniziato una nuova attività agricola nel 2016, con età inferiore a 40 anni, la cui azienda è ubicata nei territori montani (dpr n. 6017/1973) e/o in zone agricole svantaggiate delimitate (art. 15 legge n. 984/1977).

L'incentivo è quinquennale. L'incentivo consiste nella possibilità di versare contributi ridotti all'Inps, senza conseguenze negative per la pensione: del 100% per i primi 36 mesi di attività; del 66% per ulteriori 12 mesi; del 50% per altri 12 mesi. La riduzione contributiva si applica alla quota per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti (Ivs) e al contributo addizionale (ex comma 1, art. 17, della legge n. 160/1975) cui è tenuto lo Iap e il Cd per l'intero nucleo. Sono esclusi dall'incentivo, invece, il contributo di maternità (art. 66 dlgs n. 151/2001) per ciascuna unità attiva iscritta alla gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali; il contributo Inail, dovuto dai soli coltivatori diretti. L'incentivo è soggetto alle condizioni indicate in tabella.

La domanda. Per essere ammessi al beneficio, i lavoratori interessati (quelli che hanno iniziato attività dal 1° gennaio 2018 e sono in possesso dei requisiti) devono inviare all'Inps domanda telematica, accedendo, dal cassetto previdenziale per gli autonomi agricoli, alla sezione «Comunicazione bidirezionale» - «Invio comunicazione». Qui è presente il modulo di domanda da compilare e trasmettere, telematicamente, con lo stesso cassetto. In genere, entro il giorno successivo all'invio, l'Inps verifica il possesso dei requisiti e comunica, nell'apposito campo «esito» del modulo d'istanza, l'ayvenuta o meno ammissione al beneficio. Nella comunicazione è indicato in via presuntiva, per ciascun anno, l'importo del bonus. Le domande per il 2018 si potranno presentare fino al 31 marzo 2019.

Entro il 31 marzo prossimo, invece, la domanda può essere presentata anche dai giovani agricoltori che hanno intrapreso una nuova attività tra il 1° gennaio e 31 dicembre 2017 (si tratta, però, regolarmente, solo dei soggetti che hanno avviato attività nell'ultimo trimestre del 2017). Infatti, poiché per gli autonomi agricoli è prevista la possibilità di perfezionare l'iscrizione nella gestione agricola, mediante la presentazione della dichiarazione aziendale, entro 90 giorni dalla data d'inizio attività (art. 3 del dpr n. 476/2001), l'Inps ha stabilito che la presentazione delle domande di esonero contributivo per le attività iniziate nell'anno 2017 è possibile fino alla fine del mese di marzo 2018.

Denuncia dal 15 marzo (per chi supera il de minimis). Con la domanda, i richiedenti sottoscrivono il modulo di dichiarazione sul regime de minimis. Si evidenzia in merito l'impegno che i richiedenti sottoscrivono a comunicare all'Inps, tempestivamente, qualsiasi variazione delle situazioni dichiarate, nella consapevolezza che la mancata o tardiva denuncia di tali variazioni comporta, oltre alle responsabilità penali, anche il recupero delle somme indebitamente percepite. Per tale comunicazione va utilizzato il modello «Esonero contributivo per Cd e Iap - De minimis», disponibile dal 15 marzo.

Quando rifare la domanda del 2017. Nel caso di richieste del 2017 respinte per superamento della regola de minimis, l'Inps ha dato la possibilità di presentare una nuova istanza entro il 31 marzo, che è l'ultimo giorno utile per fare domanda per l'anno 2017. L'istanza va presentata in via telematica con i modelli: «Esonero contributivo per Cd e Iap 2016 bis» ed «Esonero contributivo per Cd e Iap 2017 bis», disponibili nel «cassetto previdenziale autonomi agricoli». I modelli hanno una nuova sezione, «Dichiarazione elenco soggetti iscritti», con indicazione dei componenti del nucleo selezionati come beneficiari. Qui è possibile deselezionare alcuni o tutti i soggetti per i quali non chiedere lo sgravio e inserire, in apposita riga vuota, eventuali nuovi componenti. Il titolare non è mai deselezionabile, invece, perché è espressamente a tale soggetto che l'incentivo si riferisce.



Italia Oggi Sette

17

Le condizioni

Regolarità aziendale (art. 1, commi 1175 e 1176, legge 296/2006

- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- · rispetto degli altri obblighi di legge;
- · rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Regola de minimis

Rispetto dei limiti previsti dai regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi agli aiuti «de minimis» pari, per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, a 15.000 euro nell'arco dei tre esercizi finanziari